

COMUNE DI NAGO TORBOLE

Provincia di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027 E MODIFICA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027.

* * *

Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di NAGO TORBOLE:

preso atto

- *della proposta di cui in oggetto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale;*
- *che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 21.11.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2025-2027;*
- *che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 21.11.2024, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001) così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;*
- *che con deliberazione della Giunta comunale n. 112 di data 05.12.2024 è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2025-2027 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;*
- *che con deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 27.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;*
- *visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";*
- *visto l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un*

disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- *esaminata la presente variazione al bilancio di previsione finanziario che incide in parte corrente e in conto capitale e comporta modifiche del DUP 2024-2026;*
- *considerato che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario complessivo e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale di cui gli art. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m.;*
- *visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 03 maggio 2018 n. 2;*
- *vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”;*
- *visto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;*
- *visto l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater, e comma 3 il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le tipologie di variazione appositamente elencate;*
- *visto l'art. 186, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;*
- *visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;*
- *visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;*

- vista e analizzata la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale comprensiva dei suoi allegati;
 - visti i pareri favorevoli sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi economico-finanziari;
- considerato:

- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto della normativa vigente,
- che la variazione pareggia e viene quindi rispettato l'equilibrio di bilancio come risulta dai dati di competenza sinteticamente di seguito esposti:

	Esercizio		
	2025	2026	2027
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato (A)	€ 874.000,00		
Maggiori entrate	€ 325.300,00	€ -	€ -
Minori entrate	€ -	€ -	€ -
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	€ 1.199.300,00	€ -	€ -
Maggiori spese	€ 1.199.300,00	€ -	€ -
Minori spese	€ -	€ -	€ -
TOTALE VARIAZIONE SPESE	€ 1.199.300,00	€ -	€ -
TOTALE SQUILIBRIO	€ -	€ -	€ -

ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'adozione della deliberazione del **Consiglio Comunale di NAGO TORBOLE con oggetto**

“Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2025 – 2027 e modifica al Documento Unico di Programmazione 2025-2027.”.

Addì, 30.10.2025. IL REVISORE DEI CONTI

Dott. William Bonomi

Parere Comune di NAGO TORBOLE del 30 ottobre 2025

